

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE PER GLI ALUNNI PROVENIENTI DA CONTESTI MIGRATORI

Normativa e sitografia di riferimento

- DPR 394 del novembre 1999: "Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle Disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"
- Circolare MIUR 2/2010 "Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana".
- Direttiva MIUR del 27/12/2012: Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica.
- Circolare Ministeriale 03/2013: Strumenti di intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES)
- Circolare Ministeriale 22/11/2013: Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi speciali. A.S. 2013/2014. Chiarimenti
- Linee Guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, 19 febbraio 2014;
- Legge 107/2015, art. 1, comma 7
- "Diversi da chi? Raccomandazioni per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura", documento redatto dall'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura, trasmesso dal MIUR con nota del 09/09/2015;
- Decreto Ministeriale 197/2016, attuativo della L. 107/2015
- LEGGE 7 aprile 2017, n. 47 Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati
- "Linee guida per il diritto allo studio dei minori fuori dalla famiglia di origine" a cura del Ministero e del Garante nazionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza, dicembre 2017;
- Per informazioni su specifiche progettualità finanziate con fondi europei si rimanda al sito del MIUR, sezione Inclusione e Integrazione, Progetti per alunni con background migratorio.
- Per informazioni generali si rimanda anche al sito del MIUR, sezione Intercultura.
- Per informazioni sull'accoglienza degli alunni ucraini si veda il sito: <https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/accoglienza-scolastica-degli-alunni-ucraini/>
- "Orientamenti interculturali. Idee e proposte per l'integrazione di alunne e alunni provenienti da contesti migratori" – marzo 2022 - a cura dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e l'educazione interculturale.

Linee generali e definizioni

In base ai criteri di classificazione internazionali e alle "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri" del MIUR (febbraio 2014) si considerano:

- alunni autoctoni: gli allievi nati in Italia da genitori nati anch'essi in Italia;

- alunni di origine immigrata di prima generazione: gli allievi nati all'estero da genitori nati anch'essi all'estero;
- alunni di origine immigrata di seconda generazione: gli allievi nati in Italia da genitori nati all'estero. Questi studenti, di solito, non hanno cittadinanza italiana;
- alunni con cittadinanza non italiana: gli alunni che, anche se nati in Italia, hanno entrambi i genitori di nazionalità non italiana;
- alunni con ambiente familiare non italofono: gli alunni che vivono in un ambiente familiare in cui la conoscenza della lingua italiana da parte dei genitori è limitata;
- minori non accompagnati (attualmente indicati con acronimo MSNA): gli alunni provenienti da altri paesi che si trovano per qualsiasi ragione nel territorio dello Stato privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili;
- alunni figli di coppie miste: gli alunni che possiedono la cittadinanza italiana acquisita dal genitore italiano;
- alunni arrivati per adozione internazionale: sono cittadini italiani a tutti gli effetti, che necessitano di percorsi specifici in quanto spesso presentano un background socio-culturale complesso, legato al paese d'origine;
- alunni Rom, Sinti e Caminanti: sono i tre principali gruppi di origine nomade. La cittadinanza italiana a volte è acquisita, a volte no (*si veda al proposito il "Protocollo di Accoglienza e Inclusione degli alunni nomadi"*).

Per gli alunni provenienti da contesti migratori che incontrano difficoltà derivanti dalla non conoscenza (o dalla limitata conoscenza) della lingua italiana, l'IC attiva percorsi personalizzati (PDP), la cui efficacia è monitorata costantemente all'interno dei Consigli di Classe. All'interno di tali percorsi saranno specificate le varie misure dispensative e gli strumenti compensativi resi necessari dalla condizione linguistica dell'alunno che, tuttavia, avranno carattere transitorio e dovranno essere riaggiornati ogni anno.

Si ricorda, a tale proposito, che, ai sensi dell'articolo 5 del DPR n. 89/2009, le due ore di insegnamento della Seconda lingua comunitaria nella Scuola Secondaria di primo grado possono essere utilizzate per potenziare l'insegnamento della lingua italiana, per un periodo non superiore ai due anni dall'arrivo del minore in Italia.

Per gli alunni stranieri neoarrivati in Italia (NAI) si adotterà il seguente protocollo di accoglienza e si predisporrà un Piano Didattico Personalizzato che tenga conto dei loro Bisogni Educativi Speciali (*si veda il Modello di PDP per alunni con BES, Sezione 3*). Si specifica che, di norma, la condizione di NAI ha una durata massima di due anni scolastici; trascorso questo periodo, a discrezione dei singoli Consigli di Classe, si potranno collocare i Bisogni Educativi Speciali degli alunni stranieri nell'area dello svantaggio linguistico-culturale e, di conseguenza, predisporre un nuovo Piano Didattico Personalizzato (*si veda il Modello di PDP per alunni con BES, Sezione 2*).

Finalità

Con il termine "accoglienza" ci si riferisce all'insieme degli adempimenti e dei provvedimenti attraverso i quali viene formalizzato il rapporto dell'alunno e della sua famiglia con la realtà scolastica.

Questo protocollo d'accoglienza ed inclusione contiene principi e indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento degli alunni di recente immigrazione, definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici, traccia le diverse fasi dell'accoglienza e delle attività di facilitazione per l'apprendimento della lingua italiana.

Il presente protocollo si propone di:

- definire pratiche condivise all'interno dell'Istituto Comprensivo in tema di accoglienza di alunni stranieri;
- facilitare l'ingresso di ragazzi di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale;
- sostenere gli alunni neoarrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto;
- favorire un clima d'accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena inclusione;
- costruire un contesto favorevole all'incontro con le altre culture e con le "storie" di ogni alunno;
- promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza e dell'educazione interculturale nell'ottica di un sistema formativo integrato;
- potenziare l'educazione interculturale rivolta a tutti gli studenti con la finalità di acquisire valori, conoscenze e competenze utili ad un inserimento attivo nel mondo del lavoro, della cultura e dell'impegno sociale.

Il protocollo delinea prassi condivise di carattere:

- amministrativo e burocratico (l'iscrizione),
- comunicativo e relazionale (prima conoscenza),
- educativo-didattico (proposta di assegnazione alla classe, accoglienza, educazione interculturale, insegnamento dell'italiano L2),
- sociale (rapporti e collaborazioni con il territorio)

Aspetti organizzativi: l'iscrizione

L'iscrizione rappresenta il primo passo del percorso d'accoglienza all'alunno straniero e alla sua famiglia.

Per i minori con cittadinanza non italiana, in base a quanto previsto dall'articolo 45 del D.P.R. num. 394/1999, le procedure di iscrizione possono intervenire anche in corso d'anno, nel momento in cui l'alunno arriva in Italia.

Per gli alunni già inseriti nel sistema scolastico italiano, le iscrizioni vengono effettuate nei tempi previsti dalle Circolari Ministeriali.

In entrambi i casi, all'atto dell'iscrizione, i genitori comunicano alla segreteria scolastica le informazioni essenziali relative all'alunno (codice fiscale, se ne è in possesso, nome, cognome, data di nascita, residenza).

Se la famiglia del minore straniero è in posizione di irregolarità e, quindi, lo studente non possiede il codice fiscale, la domanda va comunque compilata a cura della scuola, che procede con le stesse modalità utilizzate per l'inserimento degli alunni nell'anagrafe degli studenti. In questo caso, però, l'iscrizione scolastica non costituisce requisito per la regolarizzazione della presenza sul territorio italiano né per il minore né per i suoi genitori.

Qualora la scuola riscontri casi di minori stranieri "non accompagnati", abbandonati o privi di genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro tutela,

deve darne immediata segnalazione all'autorità pubblica competente per le procedure di accoglienza e affido, ovvero di rimpatrio assistito.

Qualora, invece, l'iscrizione avvenga ad anno scolastico già iniziato, l'istituzione scolastica provvede all'individuazione della classe e dell'anno di corso da frequentare, sulla base degli studi compiuti nel Paese d'origine.

All'atto dell'iscrizione è anche possibile prevedere l'intervento di mediatori linguistici.

L'ufficio di segreteria:

- fornisce ai genitori materiale in più lingue per una prima informazione sull'offerta formativa delle scuole;
- iscrive i minori ed accerta eventuali vincoli culturali (alimentazione, pratiche religiose);
- raccoglie la documentazione relativa alla precedente scolarità (se esistente) o fa firmare una dichiarazione ai genitori;
- avvisa tempestivamente il docente referente del plesso di destinazione, al fine di favorire le successive fasi dell'accoglienza stessa;
- richiede copia del permesso di soggiorno rilasciato a uno dei due genitori o ad entrambi; nell'attesa del rilascio del documento si richiede la ricevuta della Questura attestante la domanda;
- richiede certificazione sanitaria in merito alle vaccinazioni obbligatorie.

Si precisa che, in mancanza dei documenti relativi al permesso di soggiorno, la scuola iscrive comunque il minore straniero, poiché la posizione di irregolarità non influisce sull'esercizio del diritto all'istruzione.

Inoltre, per quanto riguarda la certificazione sanitaria, la mancanza di vaccinazioni non preclude l'ingresso a scuola, né la regolare frequenza. Se il minore non è vaccinato e la famiglia dichiara di non voler provvedere, tale decisione deve essere comunicata all'ASST di competenza.

Il coinvolgimento delle famiglie

Oltre alle informazioni sull'alunno e agli aspetti amministrativi, assumono una notevole importanza la relazione con la famiglia, con la quale è auspicabile instaurare un rapporto di ascolto per comprenderne le specifiche esigenze e condizioni.

Attraverso i colloqui con la famiglia sarà possibile raccogliere una serie di informazioni aggiuntive che consentano di adottare le decisioni più adeguate sul percorso didattico educativo dell'alunno.

La prima conoscenza dell'alunno neo-arrivato nella scuola di pertinenza si articola in un colloquio con i genitori e in un incontro con l'alunno, se necessario alla presenza di un mediatore linguistico.

In questa fase si raccolgono informazioni sulla storia personale e scolastica, sulla situazione familiare, sugli interessi, le abilità, le competenze possedute dall'alunno.

Proposta di assegnazione alla classe

Il Dirigente Scolastico e la Commissione per la formazione delle classi, in base alla documentazione pervenuta, elabora la proposta di inserimento nella classe, tenendo conto della Circolare MIUR 2/2010 "Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana", del DPR 394 del novembre 1999

– art. 45 “Iscrizione scolastica” e Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, 19 febbraio 2014.

L’inserimento avviene tenendo conto dei seguenti criteri:

“I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il Collegio dei Docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica; dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno; del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza; del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno”. (Cfr. D.P.R. 394/99, art. 45, comma 2).

L’assegnazione dell’alunno alla classe sarà preceduta da una valutazione delle competenze in ingresso nelle discipline Italiano, Matematica, Inglese, a cura della Commissione Valutazione Alunni Stranieri, che permetterà, tra l’altro, di stabilire il livello di partenza nella padronanza dell’Italiano L2.

I risultati saranno riportati nell’apposita Scheda di Valutazione delle competenze in ingresso.

Aspetti didattico-educativi: l’inserimento in classe

Nel caso di iscrizione in corso d’anno si opterà per l’inserimento nella classe con il minor numero di alunni. La Commissione per la formazione delle classi valuterà, inoltre, l’opportunità di inserire l’alunno/a nella classe dove siano presenti altri connazionali al fine di sopperire, almeno in parte, all’esigenza della mediazione linguistica.

La Commissione Valutazione Alunni Stranieri consegnerà la Scheda di Valutazione delle competenze in ingresso al coordinatore di classe, che, sulla base di essa, predisporrà il Piano didattico Personalizzato insieme a tutti i docenti del Consiglio. Con la massima tempestività il coordinatore comunicherà alla scuola la necessità di un intervento di mediazione culturale/facilitazione linguistica, da effettuare utilizzando le risorse professionali interne ed esterne disponibili.

L’apprendimento della lingua italiana come L2

Si premette che diversi sono i tempi richiesti dall’apprendimento dell’italiano L2 per la comunicazione di base e dall’apprendimento dell’italiano come lingua veicolare di studio per apprendere i contenuti disciplinari.

Per il primo percorso sono necessari, in genere, alcuni mesi; per il secondo, invece, il cammino è lungo e deve coinvolgere tutti i docenti della classe.

Ogni docente, infatti, deve assumere il ruolo di “facilitatore di apprendimento” per il proprio ambito disciplinare, attraverso attenzioni mirate e forme molteplici di facilitazione.

Per l’acquisizione dell’italiano “concreto” e contestualizzato con la finalità di comunicare “qui ed ora” risulta, inoltre, fondamentale il rapporto con il gruppo dei pari sia a scuola sia fuori dalla scuola. È importante, infatti, che l’alunno riceva numerosi e diversificati input in lingua L2 in contesto extrascolastico.

Nella prima fase di inserimento la figura del mediatore linguistico garantisce l’acquisizione degli strumenti di base per la partecipazione alla vita della classe.

Gli obiettivi principali sono: la capacità di ascolto, comprensione e produzione orale per la comunicazione dei bisogni primari; l'acquisizione delle strutture linguistiche di base; la capacità tecnica di letto-scrittura.

Per la definizione dei livelli, degli obiettivi e della programmazione si fa riferimento al "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue" che dà indicazioni utili per la conoscenza degli allievi, la rilevazione dei bisogni, la programmazione delle attività e la valutazione (Consiglio d'Europa 2002).

Le fasi di apprendimento

L'apprendimento dell'italiano L2 è generalmente articolato in tre fasi:

A) fase iniziale: apprendimento dell'italiano L2 per comprendere e comunicare. Corrisponde grosso modo ai livelli A1 e A2 del "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue".

Gli obiettivi di questa fase riguardano soprattutto:

- lo sviluppo delle capacità di ascolto e comprensione dei messaggi orali;
- l'acquisizione del lessico fondamentale della lingua italiana (le circa 2000 parole più usate);
- l'acquisizione e la riflessione sulle strutture grammaticali di base;
- il consolidamento delle capacità tecniche di lettura/scrittura in L2.

B) fase "ponte" di accesso all'italiano per lo studio: è una fase delicata e complessa, alla quale va dedicata particolare attenzione, con focus specifico sulla lingua scritta (al fine di comprendere testi scritti e pianificare esposizioni orali).

L'obiettivo è duplice:

- rinforzare e sostenere l'apprendimento della L2 come lingua di contatto;
- fornire al discente competenze cognitive e metacognitive efficaci per poter partecipare all'apprendimento comune, con particolare attenzione al lessico specifico.

In questa fase possono essere utili sia i glossari plurilingue di parole chiave sia i testi e gli strumenti multimediali o cartacei semplificati dal punto di vista linguistico. Inoltre possono essere utili la lettura e la produzione guidata di brevi testi narrativi.

C) fase degli apprendimenti comuni: in questa fase verrà valorizzato il confronto multiculturale e lo scambio di esperienze tra l'alunno straniero e la classe.

La valutazione

I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani (DPR 394/99, art. 45). La stessa norma è richiamata anche nel Regolamento sulla valutazione scolastica, emanato con il DPR 122/09 e nei successivi atti normativi: D. Lgs 62/2017, D.M. 741/2017, D.M.742 2017, Nota 1865 del 10 ottobre 2017. Pertanto, per gli alunni stranieri iscritti nelle scuole italiane, si attuano le seguenti disposizioni:

- diritto a una valutazione, periodica e finale, trasparente e tempestiva, sulla base di criteri definiti dal Collegio dei docenti;
- assegnazione di voti espressi in decimi;
- rilascio della Certificazione delle Competenze acquisite al termine della scuola secondaria di primo grado.

Nella sua accezione formativa, la valutazione degli provenienti da contesti migratori richiede di tener conto del percorso di apprendimento dei singoli studenti.

Indicazioni per l'Esame di Stato conclusivo del Primo ciclo di istruzione

L'attuale normativa (DPR 394/1999, art. 45; DPR n.122/2009: Regolamento sulla valutazione scolastica, D Lgs 62/2017; DM 741/2017, DM 742/2017; Nota 1865 del 10 ottobre 2017, O.M n.64 14 marzo 2022) non permette di differenziare formalmente le prove per gli alunni stranieri, prevede infatti che gli alunni con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione, siano valutati nella forma e nei modi previsti per i cittadini italiani.

Essa consente, comunque, una valutazione che tenga conto dei livelli di partenza, del percorso di apprendimento dei singoli (quindi anche della storia scolastica pregressa) e del raggiungimento delle competenze e dei traguardi di apprendimento «essenziali»; inoltre, come ribadito dalla CM del 14 marzo 2022, per gli alunni stranieri con PDP (BES del terzo tipo) è assicurato l'utilizzo di tutti gli strumenti compensativi già previsti dal Piano Personalizzato.

È importante che nella relazione di presentazione della classe all'Esame di Stato vi sia un'adeguata descrizione degli studenti provenienti da contesti migratori e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento.

Per l'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d'origine degli studenti per facilitare la comprensione. Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese d'origine.